



Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

Sentenza
N° 1/198

In Nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta
degli Onorevoli Senatori, Signori:

Morrone Paolo Presidente,

Gerardo Giovanni

Bacelli Alfredo

Truppo Moncada Francesco

Marzoccolo Enrico

Membrì ordinari,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico dell'On. Sena-
tore Cavazzi Lodovico fu Giuseppe e fu Sessa
Arcangela, nato il 17 luglio 1857 in Milano

Imputato

di contravvenzione all'art. 61 della legge di Pubbli-
ca Sicurezza per non avere, in qualità di proprieta-
rio dello stabile sito in Milano: Via Moscov, N° 35,

curato di far rinnovare alla sua portinaia Dosso
blda di Michele la licenza scaduta.

(In Milano addì 10 ottobre 1930-VIII-)

Vista l'ordinanza 15 novembre 1930-IX, con
la quale S. E. il Presidente del Senato trasmette a
questa Commissione d'Istruzione per l'ulteriore
corso di giustizia, il verbale della Autorità di P. S.
di Milano, con il quale all'On. Senatore Lodovico
Gavazzi viene attribuita la contravvenzione suddetta.

Letti gli atti della istruttoria compiuta da questa
Commissione ed i documenti esibiti.

Vista la richiesta del rappresentante il Min=
istero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia,
in data 10 dicembre 1930 e la requisitoria in data
18 stesso mese, con la quale il Ministero Pubblico
stesso chiede:

che si dichiari non esser luogo a procedimen=
to penale a carico dell'Onorevole Senatore Lodovi=
co Gavazzi, in ordine alla ascrivitagli contrav=
venzione, per inesistenza di reato, e che gli atti
vengano inviati al Signor Procuratore del Re
di Milano per l'ulteriore corso di giustizia, nel
rapporto degli eventuali contravventori, Signori
Emanuele e Pio Gavazzi.

Udita la relazione del Commissario delegato
On. Senatore Francesco Crispo Moncada,

La Commissione rileva in

Fatto

con verbale del giorno 10 ottobre 1930 il Marescial=
lo di Pubblica Sicurezza Finelli Guido, addetto
al Commissariato di P. S. di Porta Garibaldi
in Milano, elevava contravvenzione a carico del
l'Onorevole Senatore Lodovico Gavazzi, affermando
che il Senatore stesso nella qualità di proprietario
cio dello stabile di Via Monova, 35, in Milano, non
aveva curato di fare rinnovare alla sua portinaia

Morone
Gavazzi

2

Sorso Elda, la licenza scadutale fin dal 5 giugno 1929.

In base a detto verbale fu a carico dell'On. Senatore Gavazzi iniziato procedimento per la contravvenzione denunciata in rubrica.

Questa Commissione, in conformita' della richiesta 18 dicembre 1930 del Ministero Pubblico, ha interrogato a titolo di chiarimento l'On. Senatore Gavazzi e questi nell'interrogatorio raccolto in atti ha affermato di non essere stato mai proprietario dello stabile in via Monova, 35, che, invece, appartiene ai di lui figli Emanuele e Pio Gavazzi, i quali ne avevano fatto acquisto merce rogito 13 dicembre 1919, raccolto dal notaio Arnaboldi.

Tale affermazione il Senatore Gavazzi ha suffragata non soltanto con la esibizione del suddetto istrumento di acquisto; ma con la esibizione ancora della cartella dell'Esattore dell'imposte per l'onere fondiario dell'anno 1929 e di un estratto catastale in data 15 dicembre 1930, documenti questi riferentisi tutti all'immobile di cui sopra.

Sui risultati di tale documentato interrogatorio il Ministero Pubblico in data 18 dicembre 1930-IX ha concluso chiedendo si dichiarasse non esser luogo a procedimento penale a carico dell'Onorevole Senatore Gavazzi per inesistenza di reato.

Cio' posto, la Commissione rileva in

Diritto

L'articolo 61 della legge di Pubblica Sicurezza prescrive che i portieri di case di abitazione o di albergo, etc. devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza; tale iscrizione deve rinnovarsi ogni anno.

L'ultimo comma dello stesso articolo 61 sancisce che sono punibili con l'ammenda non inferiore a lire 3000 i proprietari o ammini-

statori delle case, alberghi, ecc. che tengono al servizio di portiere chi non sia regolarmente iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Or finché dall'istruttoria compiuta è risultato, provato da documenti, che l'Onorevole Senatore Lodovico Cavazzi non era proprietario dello stabile di Via Moscova 35, questa Commissione deve rilevare che viene meno il presupposto di legge per potersi far luogo ad affermazioni di responsabilità a carico del medesimo, e deve quindi dichiarare non esservi luogo a procedimento penale, perché l'On. Senatore Cavazzi non ha commesso il fatto attribuitogli.

Una più accurata indagine da parte dell'agente di pubblica sicurezza per accertare chi fosse il vero proprietario dello stabile tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 61 della legge, avrebbe potuto evitare l'errore di elevare la contravvenzione a carico del Senatore Cavazzi.

Per tali motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di Procedura Penale.

In conformità della requisitoria del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere a carico dell'On. Senatore Lodovico Cavazzi per non avere egli commesso il fatto ascrittogli come in rubrica, e ordina che gli atti vengano inviati al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso di giustizia nei riguardi degli eventua-

3
L. contravventori.

Fu così deciso in Roma nella sede del Senato del Regno, addì 5 gennaio 1931 Anno LX.

Il Presidente

Morone

Il Cancelliere dell'Alta Corte

Calvi